

N. TAR	2012 - 039
N. PROTOCOLLO	74802 del 14.06.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese. Registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 153 del 14.6.2012 che pubblica il reg.to (UE) n.502/2012 che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal reg.to di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 15 giugno 2012,

- è aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, par. 3, del reg.to (CE) n. 1225/2009, per stabilire se le importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti, spediti dalla Malaysia, dalla Thailandia e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, di cui ai codici TARIC 7318 1210 11, 7318 1210 91, 7318 1410 11, 7318 1410 91, 7318 1530 11, 7318 1530 61, 7318 1530 81, 7318 1551 11, 7318 1551 61, 7318 1551 81, 7318 1561 11, 7318 1561 61, 7318 1561 81, 7318 1570 11, 7318 1570 61 e 7318 1570 81, eludano le misure istituite dal reg.to di esecuzione (UE) n. 2/2012.
- ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni dei suddetti prodotti devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.502/2012 - allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

